



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
Località Piano della Rocca Complesso Alento
84060 PRIGNANO CILENTO

Deliberazione Presidenziale n. 104 del 30/10/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF".

Presa d'atto sopravvenuta aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed approvazione modifiche allo schema di contratto di appalto.

DETERMINA N. 12

del 30/10/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*nominato con delibera Presidenziale n.28 del 18/7/2013,
ratificata dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n.66 del 19/7/2013*

PREMESSO:

- che con Delibera Presidenziale n. 87 del 04.09.2020, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 55 del 09/10/2020, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di pubblica evidenza in oggetto in favore della Società **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL** con sede in Serre (SA) alla località Pagliarone – Area PIP (Lotto 15) c.f. 0477077065, con efficacia subordinata al positivo esperimento delle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara;
- che le suddette verifiche si sono concluse con esito favorevole, come da documentazione in atti dello scrivente R.U.P., fatto salvo quelle previste dal D.Lgs. 159/2011 attivate in data 02/09/2020 (PR_SAUTG_Ingresso_0106518_20200902) e ad oggi ancora pendenti;
- che, nondimeno, risulta trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92 comma 3 del menzionato D.Lgs. 159/2011, con conseguente possibilità di procedere comunque alla sottoscrizione del contratto di appalto previo inserimento di rituale clausola risolutiva espressa nel caso di sopravvenuta emissione di informativa cd. "interdittiva" e/o di altro provvedimento ostativo alla prosecuzione del rapporto ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO:

- che in seguito all'approvazione del progetto esecutivo e del connesso contratto di appalto disposte con delibera della Deputazione Amministrativa n.64 del 20/12/2019 si è verificata la nota emergenza da COVID19 - ad oggi ancora in corso – e la conseguente adozione di disposizioni legislative e regolamentari, di rango nazionale e regionale, volte al contrasto dei suoi deteriori effetti dell'epidemia sotto il profilo sia economico che della salvaguardia della salute dei lavoratori (es. D.L. 18 del 17.03.2020; D.L. 76 del 16.07.2020; DPCM 01.03.2020 e successivi fino al DPCM 24.10.2020, salvo ulteriori);
- che, pertanto, occorre procedere alla integrazione della bozza del contratto di appalto e delle previsioni capitolari direttamente incise dalle summenzionate previsioni normative;

- che, in tal senso, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, unitamente alla Società *in house* della *Velia Ingegneria e Servizi S.r.l.*, progettista dell'opera, ha redatto:
 - nuova bozza del contratto di appalto integrata delle disposizioni normative *medio tempore* intervenute e comprensiva della speciale disciplina di funzionamento del *Collegio Consultivo Tecnico* previsto dall'art. 6 del D.L. 16.07.2020;
 - l'addendum "PSC EMERGENZA COVID19" che integra in calce l'elaborato di progetto "I1.2 - Piano di sicurezza e coordinamento";
 - l'addendum "Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza EMERGENZA COVID19" che integra in calce l'elaborato di progetto "I4 - Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza non compresi nei prezzi" con un connesso maggior costo non soggetto a ribasso pari a € 14.124,67 da riconoscere all'Appaltatore subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività;
- che i summenzionati documenti sono allegati alla presente proposta di deliberato e ne costituiscono parte integrante e sostanziale; all'uopo:
 - quanto al contratto di appalto, le modifiche e le interpolazioni apportate sono desumibili dal colore rosso delle testo allegato al presente deliberato;
 - quanto all'addendum "PSC EMERGENZA COVID19", esso va ad integrare l'elaborato di progetto "I1.2 - Piano di sicurezza e coordinamento", nonché le altre previsioni capitolari secondo la disciplina puntuale ivi stabilita;
 - quanto all'addendum "Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza EMERGENZA COVID19", esso va ad integrare l'elaborato di progetto "I4 - Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza non compresi nei prezzi", nonché le altre previsioni capitolari secondo la disciplina puntuale ivi stabilita;

EVIDENZIATO:

- che, sempre in ottemperanza alle summenzionate disposizioni normative sopravvenute, occorre pure procedere a nominare e regolamentare il *Collegio Consultivo Tecnico* previsto dall'art. 6 del D.L. 76 del 16.07.2020 affinché questo si insedi e/o attivi i prescritti rimedi sostitutivi entro gli stringenti termini di cui ai commi 1 e 5 del medesimo art. 6 del D.L. 76/2020;
- che, a tal fine, il sottoscritto propone:
 - la costituzione di un Collegio di tre componenti, di cui il primo scelto dal *Consorzio Vella*, il secondo dall'aggiudicatario e il terzo di comune accordo dei componenti nominati dalle parti o, in caso di disaccordo di costoro, su nomina diretta della **Regione Campania**;
 - di individuare l'Ing. Marcello NICODEMO, Direttore del *Consorzio Vella*, quale componente di nomina proveniente dalla *Stazione appaltante*;
 - di onerare l'aggiudicatario di produrre la nomina e la conseguente accettazione del proprio componente già in sede di stipulazione del contratto di appalto;
 - di regolamentare il funzionamento del *Collegio Consultivo Tecnico* in seno al Contratto di appalto, attesa la valenza precipuamente negoziale dell'organo, secondo quanto puntualmente previsto dal novello art. 12 bis;

RAPPRESENTATO che in ragione delle verifiche positivamente esperite e delle integrazioni negoziali e capitolari proposte, è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, dovendosi assumere l'aggiudicazione disposta con D.P. n. 87 del 04.09.2020 definitivamente efficace ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

EVIDENZIA

- il positivo esperimento delle prescritte verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla ditta Gugliucciello Costruzioni Srl con sede in Serre (SA), alla loc. Pagliarone - Area PIP Lotto n.15 (C.F. 04770770651);

- il completo decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 senza la ricezione di informative di tipo cd. "interdittivo" e la conseguente possibilità di addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto inserimento di rituale clausola risolutiva espressa nel caso di sopravvenuta emissione di informativa cd. "interdittiva" e/o di altro provvedimento ostativo alla prosecuzione del rapporto ai sensi della normativa vigente;

PER L'EFFETTO, IL SOTTOSCRITTO R.U.P.

PROPONE

- l'approvazione e il conseguente inserimento nella documentazione capitolare dell'affidamento in oggetto, dell'allegato schema di contratto, così come integrato dalle disposizioni normative e negoziali imposte dalle disposizioni normative sopravvenute all'originaria approvazione disposta con Delibera D.A.n.64/2019, e recante al suo interno anche il regolamento di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico previsto dall'art. 6 del D.L. 76/2020;
- l'approvazione e il conseguente inserimento nella documentazione capitolare del contratto in oggetto, dell'elaborato progettuale "I1.2 - Piano di sicurezza e coordinamento" nella versione aggiornata contenente in calce l'addendum "PSC EMERGENZA COVID19";
- l'approvazione e il conseguente inserimento nella documentazione capitolare del contratto in oggetto dell'elaborato progettuale "I4 - Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza non compresi nei prezzi" nella versione aggiornata contenente in calce l'addendum "Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza EMERGENZA COVID19";
- la nomina dell'Ing. Marcello NICODEMO, Direttore del Consorzio Velia, quale componente del costituendo Collegio Consultivo Tecnico;
- di procedersi alla sottoscrizione del contratto di appalto, sussistendone i presupposti di legge;
- di concedere, all'uopo, all'aggiudicatario il termine di giorni cinque decorrenti dalla data di trasmissione del presente deliberato, per il perfezionamento degli adempimenti già richiesti con nota con nota prot.n.2188 del 5/10/2020, nonché di quelli scaturenti dalle modifiche negoziali apportate con il presente atto;
- di approvare il quadro economico riferito all'iniziativa progettuale in argomento nella versione rimodulata post appalto di seguito riportata:

A) Lavori e Forniture		Progetto	Post appalto
A.1	Lavori	€ 7 072 051,16	€ 6 195 093,26
	Lavori soggetti a ribasso (-12,75%)	€ 6 878 101,16	€ 6 001 143,26
	corrispettivi a consuntivo	€ 193 950,00	€ 193 950,00
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 97 794,18	€ 111 918,85
	Oneri per sicurezza	€ 97 794,18	€ 97 794,18
	Oneri per la sicurezza a consuntivo "Em. Covid19"	€ -	€ 14 124,67
TOTALE A		€ 7 169 845,34	€ 6 307 012,11
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
B.1	Lavori in amministrazione diretta	€ 50 000,00	€ 50 000,00
B.2	Allacciamenti a servizi pubblici	€ 8 400,00	€ 8 400,00
B.3	Oneri di scarica	€ 364 245,44	€ 364 245,44
B.4	Espropriazioni e/o asservimenti (max 10% di A)	€ 595 800,00	€ 595 800,00
B.5	Imprevisti (5% di A)	€ -	€ 315 350,61
TOTALE B		€ 1 018 445,44	€ 1 333 796,05
C) Spese tecniche e generali (14% di (A+b1+b2+b3+b4))		€ 982 594,89	€ 1 025 564,06
TOTALE A+B+C		€ 9 170 885,67	€ 8 666 372,21
D) IVA (22% di (A+b1+b2+b3))		€ 1 670 347,97	€ 1 480 524,66
E) Accantonamento (max 10% A)		€ -	€ 630 701,21
TOTALE A+B+C+D+E		€ 10 841 233,65	€ 10 777 598,09
F) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		€ -	€ 63 635,56
Totale complessivo		€ 10 841 233,65	€ 10 841 233,65

IL PRESIDENTE

a norma dell'art. 17 – comma 2 - lettera k) del vigente Statuto consortile, con l'assistenza del Direttore dell'Ente

VISTA la proposta motivata del Responsabile del Procedimento che precede e tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti ivi richiamati;

RAVVISATO che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del DLGS 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

RITENUTO, in seguito ad autonoma valutazione, di condividere senza riserve la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

RILEVATO che sussistono i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile in considerazione dei ristretti termini per l'ultimazione delle opere imposti dal fonte di finanziamento nonché della necessità di addivenire all'immediato inizio dei lavori al fine di addivenire alla consegna delle prime opere già entro la prossima stagione irrigua 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;

VISTA la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;

VISTO il vigente Statuto consortile in particolare l'art. 17 – comma 2, lettera k);

DELIBERA


- di approvare senza riserve la proposta del Responsabile del Procedimento che precede;
- di prendere atto del positivo esperimento delle prescritte verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicataria Società **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI S.R.L.**;
- di prendere altresì atto del completo decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 senza la ricezione di informative di tipo cd. "interdittivo" e la conseguente possibilità di addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto inserimento di rituale clausola risolutiva espressa nel caso di sopravvenuta emissione di informativa cd. "interdittiva" e/o di altro provvedimento ostativo alla prosecuzione del rapporto ai sensi della normativa vigente;
- di approvare e, conseguentemente, inserire nella documentazione capitolare dell'affidamento in oggetto l'allegato schema di contratto, così come integrato dalle disposizioni normative e negoziali imposte dalle disposizioni normative sopravvenute all'originaria approvazione disposta con Delibera D.A. n.64/2019, e recante al suo interno anche il regolamento di funzionamento del **Collegio Consultivo Tecnico** previsto dall'art. 6 del D.L. 76/2020;
- di approvare e, conseguentemente, inserire nella documentazione capitolare dell'affidamento in oggetto l'elaborato progettuale "I4 - Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza non compresi nei prezzi" nella versione aggiornata contenente in calce l'addendum "PSC EMERGENZA COVID19";

- di approvare e, conseguentemente, inserire nella documentazione capitolare dell'affidamento in oggetto l'elaborato progettuale "I4 - Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza non compresi nei prezzi" nella versione aggiornata contenente in calce l'addendum "Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza EMERGENZA COVID19" con un connesso maggior costo non soggetto a ribasso pari a € 14.124,67 da riconoscere all'Appaltatore subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività;
- di nominare l'Ing. Marcello NICODEMO, Direttore del Consorzio Velia, quale componente del costituendo *Collegio Consultivo Tecnico*;
- di concedere, all'uopo, all' *aggiudicatario* il termine di giorni tre decorrenti dalla data di trasmissione del presente deliberato, per il perfezionamento degli adempimenti già richiesti con nota prot.n.2188 del 5/10/2020, nonché di quelli scaturenti dalle modifiche negoziali apportate con il presente atto;
- di trasmettere all'*aggiudicatario* il presente deliberato, unitamente ai relativi allegati, per le finalità innanzi esplicate;
- di fissare al giorno 9 novembre 2020 la data entro cui il contratto di appalto verrà sottoscritto digitalmente dal sottoscritto Presidente del Consorzio e, quindi, inviato al domicilio digitale dell'*aggiudicatario* per la relativa sottoscrizione e restituzione entro i termini perentori previsti dall'art. 15 *bis* del Contratto di appalto;
- di approvare il quadro economico riferito all'iniziativa progettuale in argomento nella versione rimodulata post appalto di seguito riportata:


		Progetto	Post appalto
A) Lavori e Forniture			
A.1	Lavori	€ 7 072 051,16	€ 6 195 093,26
	Lavori soggetti a ribasso (-12,75%)	€ 6 878 101,16	€ 6 001 143,26
	corrispettivi a consuntivo	€ 193 950,00	€ 193 950,00
		€ 97 794,18	€ 111 918,85
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 97 794,18	€ 97 794,18
	Oneri per sicurezza	€ -	€ 14 124,67
	Oneri per la sicurezza a consuntivo "Em. Covid19"	€ -	€ 14 124,67
TOTALE A		€ 7 169 845,34	€ 6 307 012,11
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:			
B.1	Lavori in amministrazione diretta	€ 50 000,00	€ 50 000,00
B.2	Allacciamenti e servizi pubblici	€ 8 400,00	€ 8 400,00
B.3	Oneri di discarica	€ 364 245,44	€ 364 245,44
B.4	Espropriazioni e/o asservimenti (max 10% di A)	€ 595 800,00	€ 595 800,00
B.5	Imprevisti (5% di A)	€ -	€ 315 350,61
TOTALE B		€ 1 018 445,44	€ 1 333 796,05
C) Spese tecniche e generali (14% di (A+b1+b2+b3+b4))		€ 982 594,89	€ 1 025 564,06
TOTALE A+B+C		€ 9 170 885,67	€ 8 666 372,21
D) IVA (22% di (A+b1+b2+b3))		€ 1 670 347,97	€ 1 480 524,66
E) Accantonamento (max 10% A)		€ -	€ 630 701,21
TOTALE A+B+C+D+E		€ 10 841 233,65	€ 10 777 598,09
F) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		€ -	€ 63 635,56
Totale complessivo		€ 10 841 233,65	€ 10 841 233,65

- di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.

IL DIRETTORE
Ing. Marcello Nicodemo




IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Chirico



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal **30 OTT. 2020** a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003, n. 4.

IL SEGRETARIO
Ing. Marcello Nicodemo



REP.N°.....

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI

SOTTOSCRITTO IN MODALITA' ELETTRONICA AI SENSI

DELL'ART. 32 COMMA 14 DEL D.LGS. 50/2016

**Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione,
ammodernamento e completamento**

CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF

TRA

il *Consorzio di bonifica Velia*, con sede in Prignano Cilento (SA) alla
Località Piano della Rocca - Complesso Diga Alento - (c.f.
80021580651) in persona del Presidente p.t. **Avv. Francesco Chirico**,
nato a Vallo della Lucania (SA) il 30.01.1934, domiciliato per la carica
presso la sede del Consorzio medesimo e con domicilio digitale eletto
per ogni forma notificazione e/o comunicazione afferente il presente
contratto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
consorziovelia@pec.it (di seguito indicato per brevità anche *stazione*
appaltante)

E

la Societàcon sede in (.....), alla loc.
..... n..... (C.F.....), in persona del Legale
Rappresentante, nato a il
domiciliato per la carica presso la sede legale e con domicilio digitale
eletto per ogni forma notificazione e/o comunicazione afferente il
presente contratto al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: (di seguito indicato per brevità anche

appaltatore)

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione di Deputazione Amministrativa n. 64 del 20/12/2019, il Consorzio di bonifica Velia ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento dell'importo di € 7.169.845,34, di cui € 6.878.101,16 per lavori soggetti a ribasso, € 97.794,18 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 193.950,00 per prestazioni indeterminate dal CME a base di gara sotto la voce "M - "corrispettivi a consuntivo" non soggetti a ribasso;

- che il suddetto progetto è composto dagli elaborati espressamente richiamati dal capitolato speciale di appalto allegato al presente contratto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che con deliberazione di Deputazione Amministrativa n. 64 del 20/12/2019 il *Consorzio di bonifica Velia* ha indetto apposita procedura di pubblica evidenza per l'individuazione dell'esecutore privato con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, c.6 D.Lgs. 50/2016;

- che all'esito della suddetta procedura di pubblica evidenza, con deliberazione Presidenziale n. 87 del 04.09.2020 il *Consorzio di bonifica Velia* ha assegnato l'affidamento alla Società *GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL*, meglio identificata in epigrafe, in ragione delle migliori offerte - le quali sono da intendersi parte integrante e sostanziale di questo contratto - e del ribasso del

12,75% rispetto al prezzo posto a base di gara;

- che con deliberazione Presidenziale n.delil

Consorzio di bonifica Velia: 1) ha preso atto del positivo esperimento delle prescritte verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla; 2) ha preso atto, altresì, del completo decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e della conseguente possibilità di sottoscrivere il contratto di appalto sotto condizione risolutiva espressa ai sensi del medesimo articolo; 3) ha approvato lo schema del presente contratto di appalto, così come integrato dalle disposizioni legislative e regolamentare, di rango nazionale e regionale, sopravvenute alla sua originaria approvazione; 4) ha approvato l'elaborato progettuale "I1.2 - Piano di sicurezza e coordinamento" nella versione aggiornata contenente in calce l'addendum "PSC EMERGENZA COVID19"; 5) ha approvato l'elaborato progettuale "I4 - Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza non compresi nei prezzi" nella versione aggiornata contenente in calce l'addendum "Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza EMERGENZA COVID19" 6) ha nominato, infine, l'Ing. Marcello NICODEMO, Direttore del *Consorzio Velia*, quale componente del *Collegio Consultivo Tecnico* ai sensi dell'art. 6 del menzionato D.L. 76/2020; 7) ha autorizzato, per l'effetto, la sottoscrizione del presente contratto di appalto così come innanzi modificato.

tanto premesso e considerato le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSA E ALLEGATI

1.1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno ai documenti ivi richiamati che, sebbene non materialmente allegati, le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

1.2 - In particolare, ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del D. Lgs. 50/2016 integrano il contenuto negoziale del presente contratto:

a. il capitolato speciale di appalto ed i disciplinari tecnici allegati;

b. i documenti contrattuali espressamente richiamati dall'art. 3 del capitolato speciale di appalto, così come integrati in forza delle disposizioni di prevenzione dall'emergenza da COVID19 meglio richiamate in premessa;

c. l'elenco dei prezzi;

d. il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;

e. il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003 e del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;

f. il documento di valutazioni rischi di cui agli artt. 17 comma 1 lett. a) e 20 commi 1, 1 bis, 2 e 2 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

g. il cronoprogramma dei lavori;

h. l'offerta migliorativa presentata dall'appaltatore in sede di gara e composta dai seguenti elaborati: 1) Relazione sulla qualità

funzionale articolata in: miglioramento qualità tubazione;
miglioramento qualità delle apparecchiature di consegna;
miglioramento qualità delle centraline di protezione catodica
esistenti; 2) relazione sull'inserimento ambientale delle opere
previste e rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori; 3)
Relazione sull'organizzazione di cantiere; 4) offerta per la gestione
dell'impianto per il periodo successivo al collaudo e/o consegna
anticipata dell'opera; 5) computo metrico (senza prezzi) delle
migliorie offerte dal concorrente e a suo esclusivo carico; 6)
computo metrico estimativo (CON i prezzi) delle migliorie offerte
dal concorrente e a suo esclusivo carico; 7) ribasso sul prezzo a
base di gara - 8) Ribasso sul tempo a base di gara;

i. il bando e il disciplinare di gara;

j. il progetto esecutivo posto a base di gara;

k. la cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D. Lgs.

50/2016, prestata dall'*appaltatore* con polizza n.

.....rilasciata da

....., valore massimo garantito €

l. la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs.

50/2016 n. rilasciata da.....di (per

tutti i sinistri e per ogni sinistro), prestata dall'*appaltatore*, a

copertura rispettivamente:

- di danni a persone, cose e animali con specifica indicazione

che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti

della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e dei

		soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo",
		per un importo di € 1.500.000;
		- di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso
		dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o
		della distruzione totale o parziale di impianti e opere da
		costruire, per un importo di € 3.000.000;
		- di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso
		dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o
		della distruzione totale o parziale di impianti e opere
		permanenti, per un importo di € 2.000.000.
		m. polizza assicurativa per danni materiali derivanti dall'esecuzione
		del presente contratto (CAR) prestata dall' <i>appaltatore</i> con polizza
		n. rilasciata da.....
		di, con massimale di pari al valore del contratto di
		appalto desumibile dal ribasso offerto in sede di gara;
		n. la certificazione SOA n.rilasciata da
		o. la copia conforme della certificazione del possesso del sistema di
		qualità, in corso di validità;
		p. copia del fascicolo delle autorizzazioni;
		q. copia del Decreto n° 28303 del 11/07/2019 del Ministero delle
		Politiche Agricole Alimentari, Forestali e per il Turismo, recante la
		disciplina del finanziamento dei lavori da cui scaturisce la
		provvista finanziaria necessaria al pagamento del corrispettivo di
		appalto.
		ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 - Il *Consorzio di bonifica Velia* dà e concede all'*appaltatore*, che accetta senza riserva alcuna l'appalto denominato *Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento ristrutturazione, ammodernamento e completamento* - CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF.

2.2 - L'*appaltatore* si impegna ad eseguire le prestazioni affidate dalla *stazione appaltante* a regola d'arte e nel rispetto del presente contratto, del capitolato speciale e di tutta la documentazione richiamata nel precedente articolo 1.

2.3 - L'*appaltatore* si impegna - altresì - ad eseguire a propria esclusiva cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la *stazione appaltante* le opere, gli interventi, le prestazioni e i servizi aggiuntivi previsti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, la cui esecuzione e/o fornitura dovrà avvenire in armonia con il complessivo sviluppo esecutivo dell'opera e, comunque, entro i termini di ultimazione dei lavori.

2.4 Il valore delle migliorie, come risultante dal computo metrico estimativo reso unitamente all'offerta economica, costituirà riferimento in caso di variazioni occorrenti in corso di esecuzione dell'affidamento (es. perizia di variante e/o decurtazioni dal corrispettivo di appalto in caso di parziale; mancata realizzazione delle migliorie).

ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE - TIPOLOGIA DI APPALTO - CONTABILITA' DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - REGIME E DECORRENZA DEGLI INTERESSI - ESENZIONE DI RESPONSABILITA EX ART. 3 DEL

D. LGS. 231/2002

3.1 - In considerazione del ribasso offerto dall'*appaltatore* in sede di gara in percentuale pari al 12,75%, il corrispettivo del presente contratto viene fissato in € 6.307.012,11 per lavori e ogni altra prestazione prevista dal presente contratto, dal C.S.A. e tutti gli atti ivi richiamati di cui: € 6.001.143,26 per lavori, € 193.950,00 per prestazioni identificate dal CME a base di gara sotto la voce "M - *corrispettivi a consuntivo*" non soggetti a ribasso, € 97.794,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.124,67 per oneri della sicurezza "emergenza Covid19" non soggetti a ribasso.

3.2 - Il presente contratto viene stipulato a "corpo", intendendosi lo stesso interamente perfezionato con l'esecuzione delle opere descritte nella documentazione di cui al precedente articolo 1 nonché delle opere, gli interventi, le prestazioni e i servizi aggiuntivi previsti dall'offerta migliorativa presentata in sede di gara dall'*appaltatore*; la contabilità dei lavori è compiutamente disciplinata dall'art. 18 del capitolato speciale di appalto.

3.3 - Si rinvia all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto quanto al regime dei pagamenti dell'anticipazione, degli acconti e del saldo; detta disciplina è ben conosciuta ed espressamente accettata dall'*appaltatore* il quale ne ha avuto piena cognizione fin dalla partecipazione alla procedura pubblica di cui è stato dichiarato aggiudicatario.

3.4- Le parti convengono:

- che la Stazione appaltante non dispone della provvista finanziaria

e/o liquidità necessarie a consentire l'esecuzione dell'affidamento con risorse proprie;

- che la provvista finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori è mutuata interamente dal Decreto MiPAAFT n.28303 del 11/07/2019, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dell'instaurando rapporto contrattuale anche ai fini della definizione delle modalità, i termini e i tempi di pagamento dei corrispettivi progressivamente maturati dall'appaltatore;

- che, in particolare, il Decreto MiPAAFT n.28303 del 11/07/2019 ha determinato, a monte, i tempi e l'andamento dei flussi finanziari preordinati all'acquisizione della provvista necessaria al pagamento delle anticipazioni, gli acconti e il saldo progressivamente maturati dall'appaltatore;

- che il regime dei pagamenti in favore dell'appaltatore disciplinato dall' art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto CSA costituisce applicazione diretta dell'andamento dei flussi finanziari determinati dalla fonte di finanziamento ed è fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento;

- che, pertanto, la formulazione dell'offerta economica da cui scaturisce il corrispettivo di appalto presuppone la preventiva visione, comprensione ed espressa accettazione dall'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto e, in particolare, l'andamento dei pagamenti ivi previsto tra cui: ripartizione dell'anticipazione in due ratei uguali di pari importo erogati in ragione dei corrispondenti accrediti dell'amministrazione erogatrice, ratei di

acconto non superiori al 10% dell'importo contrattuale,
pagamento dell'ultimo certificato di pagamento entro 120 giorni
dalla data del collaudo ovvero entro 300 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori;

- che ogni diversa disciplina e/o tempistica di pagamento è di
impossibile esecuzione per la Stazione appaltante per l'assenza
della necessaria provvista finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 3
del D. Lgs. 231/2002, qualora i pagamenti avvengano nel rispetto
delle tempistiche previste dall'art. 19 del **Capitolato Speciale di
Appalto** all'appaltatore non saranno dovuti interessi legali e/o
moratori ex D. Lgs. 231/2002 né dovuta alcuna altra somma a
qualsiasi titolo e/o comunque denominata (interessi, ristoro,
risarcimento, indennità, indennizzo etc.);

- che, del pari, ove il ritardato e/o mancato pagamento degli
emolumenti secondo le tempistiche disciplinate dall'art. 19 del
Capitolato Speciale di Appalto dipenda in via esclusiva dal
mancato accredito della corrispondente provvista finanziaria per
condotta e/o fatto esclusivo dell'amministrazione erogatrice, il
pagamento costituirà comunque prestazione impossibile per la
Stazione appaltante ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 231/2002 e
pertanto, all'appaltatore non saranno dovuti gli interessi legali
e/o moratori ex D. Lgs. 231/2002 sull'importo maturato né alcuna
altra somma a qualsiasi titolo e/o comunque denominata (ristoro,
risarcimento, indennità, indennizzo etc.);

- che l'offerta economica presentata dall'*appaltatore* in sede di gara

e da cui è scaturito il corrispettivo di appalto ha tenuto conto degli oneri finanziari a suo esclusivo carico per effetto delle modalità di acquisizione della provvista finanziaria imposte dal Decreto MiPAAFT n.28303 del 11/07/2019, dei tempi occorrenti perché la Stazione appaltante abbia la effettiva disponibilità delle somme per far fronte ai pagamenti da questi progressivamente maturati e, infine, delle modalità, i termini e i tempi di pagamento dei corrispettivi progressivamente maturati dall'appaltatore conseguentemente previsti dall'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.

3.6 - Oltre a quanto previsto dalle richiamate disposizioni del capitolato speciale, il pagamento dei certificati di pagamento e del saldo è subordinato al positivo esperimento da parte della Stazione appaltante delle prescritte verifiche di ufficio in ordine alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale dell'appaltatore e dei subappaltatori, all'esercizio degli eventuali poteri sostitutivi nel caso di riscontrate inadempienze e, infine, al corretto espletamento da parte dell'appaltatore degli adempimenti economico-finanziari previsti dagli artt. 30 commi 4 e ss. del D. Lgs. 50/2016, 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e 17 bis del D. Lgs. 241 del 09.07.1997.

3.7 Le verifiche di cui al comma precedente, avverranno secondo le disposizioni e i procedimenti vigenti al momento del relativo espletamento.

ART. 4 - TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1 - Il tempo utile per dare ultimati i lavori, tenuto conto del ribasso temporale di gg. 120 offerto in sede di gara, è fissato in 610 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4.1bis - Qualora, in seguito al suddetto verbale, la D.L. contesterà il ritardato inizio dei lavori dipendente dall'appaltatore, si applicherà la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 5 comma 5 del D.L. 76/2020 in deroga alla procedura di cui all'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016.

4.2 - Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 bis, la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo è stabilita nella misura di € 6.526,00 per ogni giorno di ritardo e complessivamente non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale superato il quale il contratto dovrà essere risolto in danno dell'appaltatore.

4.3 - Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 bis, il programma di esecuzione dei lavori, la disciplina delle sospensioni, le riprese e le eventuali proroghe è fissato dall'art. 8 del capitolato speciale di appalto nonché dal cronoprogramma elencato al punto E6 del progetto esecutivo.

ART. 4 BIS - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI – REGIME SPECIALE FINO A TUTTO IL 31.12.2021, SALVO ULTERIORI PROROGHE

4bis.1 - Salvo proroghe normativamente disposte, fino a tutto il 31.12.2021 il regime delle sospensioni e riprese dei lavori è

disciplinato dall'art. 5 del D.L. 76 del 16.07.2020, il quale automaticamente sostituisce ogni differente previsione normativa, regolamentare, negoziale e capitolare riferibile al presente contratto e/o contenuta nelle relative previsioni negoziali e/o capitolari; il ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 comma 4 del D.L. 76 del 16.07.2020 , pertanto, autorizza la risoluzione da parte della Stazione appaltante del presente contratto in deroga alla procedura di cui all'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016.

4bis.2 - Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.L. 76 del 16.07.2020, salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione previsti dal primo comma del medesimo articolo, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

4bis.3 - Terminata l'efficacia temporale dello speciale regime introdotto dall'art. 5 del D.L. 76 del 16.07.2020 e/o delle sue eventuali proroghe, il regime delle sospensioni e riprese dei lavori è da intendersi disciplinato dall'art. 8.6 e ss. del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 5 - OBBLIGHI, ONERI RESPONSABILITA' E GARANZIE DELL'APPALTATORE

5.1 - *L'appaltatore* è tenuto alla esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente contratto nonché al rispetto degli obblighi ed oneri stabiliti dal capitolato speciale di appalto e, in particolare, di quelli espressamente sanciti ed elencati dal relativo art.

13; spetta altresì all'*appaltatore* la gestione delle opere fino al loro collaudo, secondo le modalità previste dall'art. 16 del capitolato speciale di appalto e fino al maggior periodo offerto in fase di gara pari ad anni CINQUE secondo le modalità previste dal piano di manutenzione e specificate nel disciplinare di gara.

5.1bis - Incombe sull'*appaltatore* il pagamento dei compensi spettanti al Collegio Consultivo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L. 76/2020 così come disciplinate nel successivo art. 12 bis del presente contratto.

5.2 - L'*appaltatore* è, inoltre, responsabile di tutti i danni verso la *Stazione appaltante* e/o terzi che deriveranno dall'esecuzione o dalla condotta dei lavori.

5.3 - Sulla base di tali presupposti, pertanto, l'*appaltatore* ha stipulato:

a. la cauzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, prestata dall'*appaltatore* con polizza n. rilasciata da....., valore massimo garantito €

b. la polizza assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 n..... rilasciata da.....di..... (per tutti i sinistri e per ogni sinistro), prestata dall'*appaltatore*, a copertura rispettivamente:

- o di danni a persone, cose e animali con specifica indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo",

per un importo di € 1.500.000;

o di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere da costruire, per un importo di € 3.000.000;

o di danni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere permanenti, per un importo di € 2.000.000.

c. la polizza assicurativa per danni materiali derivanti dall'esecuzione del presente contratto (CAR) prestata dall'appaltatore con polizza n.rilasciata dal.....di, con massimale di pari al valore del contratto di appalto desumibile dal ribasso offerto in sede di gara;

5.4 - Spetta alla *stazione appaltante*, per il tramite del responsabile del procedimento, il potere di attivazione delle garanzie di cui al precedente comma al ricorrere dei presupposti e le condizioni previste dalle rispettive discipline negoziali.

5.5 - E' fatto in ogni caso obbligo per l'*appaltatore*, pena la risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, provvedere alla immediata ed integrale ricostruzione delle garanzie di cui ai presenti commi nel caso di escussione, anche parziale, da parte della Stazione appaltante.

**ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' VERSO LA
MANODOPERA E IL PERSONALE DIPENDENTE**

DELL'APPALTATORE - CONTROLLI DELLA STAZIONE

APPALTANTE

6.1 - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'*appaltatore* si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

6.2 - L'*appaltatore* è responsabile, in rapporto alla *stazione appaltante*, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'*appaltatore* dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della *stazione appaltante*.

6.3 - Salvo che la condotta non configuri grave inadempimento, in caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla *stazione appaltante* o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stessa verrà contestata all'*appaltatore* - e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto - e si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi elusi.

6.4 - Lo svincolo delle somme accantonate non sarà effettuato fino a

quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

6.5 - Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'*appaltatore* non può opporre eccezioni alla *stazione appaltante*, né richiedere interessi e/o somme a titolo di indennità e/o risarcimento.

6.6 - Gli artt.li 12 e 13 del capitolato speciale di appalto disciplina gli ulteriori controlli della *stazione appaltante* e i connessi oneri ad esclusivo carico dell'*appaltatore*.

ART. 7 - SUBAPPALTI E/O COTTIMI

7.1 - L'*appaltatore* ha dichiarato in sede di gara di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

7.2 - L'eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di opere ed interventi, compresi gli impianti e lavori speciali da parte dell'appaltatrice potrà avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e, comunque, esclusivamente previa autorizzazione e/o comunicazione alla *stazione appaltante*.

7.3 - In ogni caso il subappaltatore e/o cottimista dovrà essere in possesso dei requisiti generali e speciali per contrarre con la pubblica amministrazione ed eseguire la porzione di affidamento demandatagli.

ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1 - L'*appaltatore* è obbligato a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto e il rispetto della disciplina prevista dall'art.3 del D. Lgs. 136/2010; a tal fine:

a. tutti i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati dalla Stazione appaltante esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato all'uopo predisposto dall'appaltatore c/o
IBAN

b. detti pagamenti indicheranno il CIG e del CUP relativi al presente affidamento;

c. tutti i pagamenti disposti dall'appaltatore verso fornitori, subappaltatori o subcontraenti dovranno transitare attraverso il medesimo conto corrente dedicato e recare l'indicazione del CIG e del CUP ove ricorrano i presupposti e le condizioni previsti dall'art. 3 del D. Lgs. 136/2010;

d. la persona delegata ad operare sul conto dedicato è:
....., nato ail e residente a
..... (SA) in C.F.
operante in qualità di

8.2 - E' riconosciuta la facoltà all'appaltatore di modificare il conto corrente dedicato e i soggetti delegati ad operarvi esclusivamente previo preavviso scritto, da far pervenire alla Stazione appaltante non meno di 10 giorni tali modifiche al fine di consentire a quest'ultima i necessari adeguamenti e verifiche.

8.3 - Le parti danno espressamente atto che ogni violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al primo comma comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 9 bis del D. Lgs. 136/2010.

ART. 9 - COLLAUDO

Il procedimento di collaudo è disciplinato dall'art. 20 del capitolato speciale di appalto nonché dai disciplinari descrittivi e prestazionali del progetto posto a base di gara e delle proposte migliorative offerte dall'Appaltatore in sede in gara.

ART. 10 - RISOLUZIONE E RESCISSIONE

10.1 - Si rinvia all'art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto quanto al regime dei della risoluzione e rescissione del presente contratto; detta disciplina è ben conosciuta ed espressamente accettata dall'*appaltatore* il quale ne ha avuto piena cognizione fin dalla partecipazione alla procedura di pubblica di cui è stato dichiarato aggiudicatario.

10.1bis - Atteso il mancato rilascio della informazione ex art. 91 del D. Lgs. 159/2011, il presente contratto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, nel caso di sopravvenuta emissione di informazione cd. "interdittiva" e/o di altro provvedimento ostativo alla prosecuzione del rapporto ai sensi della normativa vigente.

10.1ter - Il presente contratto recepisce e fa proprie, altresì, le ipotesi di risoluzione *ex lege* introdotte dagli artt. 2, 3, 4, 4 bis, 5, 6 del D.L. 76 del 12.07.2020, per tutta la durata della relativa efficacia e delle loro eventuali proroghe normativamente disposte.

ART. 11 - GESTIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL COLLAUDO E/O CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA

11.1 - Si rinvia all'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto quanto al regime dell'attività di gestione dell'opera a carico dell' *appaltatore*

per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera; detta disciplina è ben conosciuta ed espressamente accettata dall'*appaltatore* il quale ne ha avuto piena cognizione fin dalla partecipazione alla procedura di pubblica di cui è stato dichiarato aggiudicatario.

11.2 All'uopo, prima della liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori, l'*appaltatore* si impegna a rilasciare in favore della Stazione appaltante una polizza fideiussoria dell'importo di € 200.000,00, corrispondente al periodo di gestione offerto in sede di gara.

11.3 - La polizza, a richiesta dell'*appaltatore*, potrà essere parzialmente e progressivamente svincolata al termine di ciascuna annualità, previa verifica in contraddittorio delle attività di gestione da questi effettivamente eseguite.

ART. 12 - CONTROVERSIE

12.1 - Per tutte controversie tra *stazione appaltante* e l'*appaltatore* - comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del D. Lgs. 50/2016 - è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Vallo della Lucania.

12.1bis - È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti; è data facoltà al solo R.U.P. di avvalersi dell'assistenza del Collegio Consultivo Tecnico ai fini della formulazione della proposta di transazione.

ART. 12BIS - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

12bis.1 - E' costituito tra le parti il Collegio Consultivo Tecnico di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 76 del 16.07.2020 (di seguito, anche, C.C.T.) secondo la disciplina qui di seguito riportata:

a. composizione: il C.C.T. è formato da tre componenti di cui uno nominato dalla Stazione appaltante, uno dall'appaltatore e il terzo, con funzioni del terzo nominato d'intesa dai menzionati componenti; all'uopo

o la **Stazione appaltante** individua quale primo componente ilnato a(SA) il (C.F.), con domicilio digitale eletto, come da dichiarazione di accettazione allegata al presente contratto;

o l'**Appaltatore** individua quale secondo componente ilnato a il (C.F.), con domicilio digitale eletto, come da dichiarazione di accettazione allegata al presente contratto;

b. modalità e termini per la nomina del terzo componente, con funzioni di Presidente: ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.L. 76/2020, i componenti del C.C.T. di cui alla precedente lettera **a.** dovranno addivenire alla nomina del terzo e conseguire la relativa accettazione entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione dei lavori; qualora entro tale termine non pervenga alla *Stazione Appaltante* l'accettazione espressa del terzo, quest'ultima provvederà a chiederne la designazione alla

Regione Campania ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 76/2020;

c. modalità di funzionamento: il C.C.T. è validamente costituito con l'acquisizione da parte della *Stazione Appaltante* delle accettazioni formulate dai suoi tre componenti; esso agisce secondo le modalità operative previste dall'art. 6 comma 3 del D.L. 76/2020;

d. funzioni: una volta costituito, il C.C.T.:

- o svolge i compiti obbligatori previsti dall' art. 5 del D.L. 76 del 16.07.2020, previa richiesta anche solo di una delle parti;
- o svolge le eventuali funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, secondo le modalità previste dall'art. 6 comma 3 del D.L. 76 del 16.07.2020 ed esclusivamente previa richiesta del solo Responsabile Unico del Procedimento.

e. compenso: il compenso del C.C.T. è determinato applicando le tariffe richiamate dall'art. 6 comma 7 del D.L. 76 del 16.07.2020 secondo i valori minimi, senza possibilità di aumento e ferme le decurtazioni previste dal medesimo articolo in caso di ritardo nell'esercizio delle relative funzioni; in mancanza di determinazioni o pareri durante l'intera durata del suo funzionamento, al momento dello scioglimento del C.C.T. a ciascun componente non verrà riconosciuto alcun compenso;

f. ripartizione delle spese: ogni spesa connessa all'esercizio delle funzioni del C.C.T. grava su ciascuna delle parti nella misura del

50% delle somme complessivamente maturate, senza vincolo di solidarietà;

g. durata: Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.L. 76 del 16.07.2020, le parti espressamente convengono che il C.C.T si scioglierà automaticamente a partire dal 01.01.2022; resta ferma la possibilità per le parti di disporre la proroga del C.C.T., agli stessi patti e condizioni di cui al presente articolo, mediante separato accordo scritto.

ART. 13- IMPOSTE, TASSE E SPESE

13.1 - Tutte le imposte, tasse e le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione, cedono a carico dell'*appaltatore*.

13.2 - Tutte le spese di pubblicazione sostenute dalla *stazione appaltante*, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, sono altresì a carico dell'*appaltatore*.

ART. 14 - DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

14.1 - L'appaltatore dichiara di aver letto e compreso l'informativa ex art. 13 GDPR e di autorizzare, per l'effetto, il *Consorzio Velia* al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità ivi esplicitate e di adempiere e/o avere già adempiuto ai medesimi obblighi di informativa e consenso nei confronti di tutte le persone fisiche i cui dati verranno comunicati nell'ambito della esecuzione dell'affidamento.

14.2 - In ogni caso, durante l'intera esecuzione del contratto e fino al

definitivo collaudo ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART 15 - DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010- per quanto applicabile- e al Capitolato generale di appalto di cui al D.M. 145/2000, nelle parti ancora vigenti alla data del presente contratto in applicazione della speciale disciplina transitoria e coordinamento di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, alle linee guida ANAC in vigore, al DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 . Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*, al D.Lgs. n° 81/2008, al D.L. 76 del 16.07.2020 nonché alle ulteriori leggi e disposizioni Regolamenti in materia:

- di lavori pubblici;
- di prevenzione degli infortuni nei lavori;
- di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.
- alle altre disposizioni attuative del D. Lgs. 50/2016 parimenti vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto.

ART. 15bis - MODALITA' DI FORMALIZZAZIONE DEL

PRESENTE CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA

15bis.1 - In armonia con i principi previsti dall'art. 87 comma 1 del D.L. 18/2020, il presente contratto viene formalizzato in modalità elettronica onde ridurre gli accessi in presenza presso la sede consortile; per l'effetto, esso viene trasmesso al domicilio digitale ex art. 6 *bis* del D. Lgs. 82/2005 della all'indirizzo PEC, munito della sottoscrizione elettronica del Presidente del *Consorzio Velia* e si intenderà perfezionato quando l'*appaltatore* provvederà a sottoscrivere digitalmente il relativo duplicato informatico e, quindi, a restituire tale duplicato, munito di entrambe le firme elettroniche, al domicilio digitale ex art. 6 *ter* del D. Lgs. 82/2005 della *Stazione Appaltante* all'indirizzo PEC consorziovelia@pec.it.

15bis.2 - La restituzione del duplicato informatico del presente contratto recante la sottoscrizione elettronica dell'*appaltatore* dovrà avvenire entro il termine perentorio di 48 ore dalla ricezione presso il relativo domicilio digitale, attestato dalle ricevute di "ACCETTAZIONE" e "CONSEGNA" generati dal sistema informatico di interscambio.

15bis.3 - Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma e fatti salvi eventuali eventi di forza maggiore comprovati e documentati dall'*appaltatore*, la *Stazione Appaltante* provvederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria fino alla concorrenza dei danni subiti e allo scorrimento della graduatoria ad altro operatore economico avente diritto.

STAZIONE APPALTANTE**APPALTATORE**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti danno espressamente atto di aver letto, compreso ed accettato le disposizioni di cui ai seguenti articoli: art. 2 Oggetto del contratto; art. 3 - Importo contrattuale - Tipologia di appalto - Contabilità dei lavori e liquidazione dei corrispettivi - Regime e decorrenza degli interessi - Esenzione di responsabilità ex art. 3 del D. Lgs. 231/2002; art. 4 - Tempo di esecuzione dei lavori - Penale per il ritardo - Programma di esecuzione lavori; art. 4 *bis* Sospensioni e riprese lavori - Regime speciale fino a tutto il 31.12.2021 salvo ulteriori proroghe; art. 5 Obblighi, oneri e responsabilità dell'appaltatore; art. 6 Obblighi e responsabilità verso la manodopera e il personale dipendente dell'appaltatore - Controlli della stazione appaltante; art. 10 - Risoluzione e rescissione; art. 11 Gestione per il periodo successivo al collaudo e/o consegna anticipata dell'opera; art. 12 - Controversie; Art. 12 *bis* Collegio Consultivo Tecnico; art. 13 - Imposte e tasse.

STAZIONE APPALTANTE**APPALTATORE**

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGRAMMA OPERATIVO AGRICOLTURA 2014 - 2020

Interventi nel campo delle Infrastrutture irrigue

PROGETTO CANDIDATO AL P.S.R.N. 2014-2020 - Tipologia 4.3.1
C.U.P. E54B12000120006

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.consorziovelia.com

COMPLETAMENTO IMPIANTO

IRRIGUO DELL'ALENTO

Nuovi compressori irrigui nel bacino dell'Alento
Ristrutturazione, ammodernamento, completamento

Fatt. tecnico-economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Elaborato

11.2 addendum

Scala

Data

Ottobre 2020

Revisione

1 2 3 4 5 6

Oggetto

PSC - EMERGENZA COVID19

(Addendum all'elaborato I.1.2 Piano di sicurezza e coordinamento)

**TIPOLOGIA
ELABORATO**

Descrittivo

Grafico

Calcolo

Economico

Sicurezza

Disciplinare - Contrattuale

Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Loc. Piano Della Rocca 84060 - Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Pec: veliaingegneria@pec.it

Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

GEOLOGO

Prof. Geol. Pantaleone De Vita

Iscritto all'Albo dei Geologi Regione Campania n. 183 dal 24.02.1994

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giancarlo Greco

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 5168 dal 11.09.2006

Consorzio di Bonifica "Velia"

Loc. Piano Della Rocca 84060 - Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fox 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it

Rif. archivio digitale - 14b.2019/Ve.Ing.

INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA

PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE ANTICONTAGGIO COVID-19

PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che

possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
- DPCM 10 aprile 2020
- ORDINANZA n.39 del 25/04/2020 della giunta della Regione Campania
- DPCM 26 aprile 2020
- PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 aprile 2020

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si

estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

INFORMAZIONE

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio" e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliant e infografiche informative.

All'ingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere dovrà essere esposta apposita cartellonistica informativa.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota¹ - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

- tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
 - l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
 - Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Il datore di lavoro quale misura preventiva chiederà ad ogni lavoratore addetto in cantiere di compilare e restituire firmato il modulo in ALLEGATO 1.

Il personale, prima dell'accesso al cantiere potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La rilevazione della temperature – da eseguirsi ogni giorno prima dell'inizio del turno di lavoro – è condizione necessaria per consentire l'accesso al cantiere di ogni singolo lavoratore.

Le operazioni dovranno essere svolte, ove possibile, in un locale riservato a tale scopo con ingresso contingentato (massimo due persone per volta), con rilievo a cura di un preposto, con annotazione dell'avvenuta rilevazione della temperatura corporea da riportare su apposito registro riservato al solo datore di lavoro (o delegato) che è tenuto a garantire con personale responsabilità l'assoluta riservatezza su quanto riscontrato (vedi nota 1).

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Per quanto possibile, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori degli orari di lavoro di cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Per gli addetti alla ricezione di materiali è obbligatorio utilizzare "mascherina e guanti" ogni qualvolta si manipolano documenti (es. formulari) forniti da personale/autisti esterni.

Si raccomanda per il personale preposto a contatti con visitatori, fornitori, ecc. di munirsi di visiera integrale personale da pulire dopo ogni uso.

Va ridotto l'accesso ai visitatori; chiunque accederà al cantiere dovrà sottostare alle regole aziendali, ivi compresa la misurazione della temperatura. Il responsabile del cantiere dovrà far presente l'obbligo del rispetto dei protocolli sanitari e pertanto sarà opportuno acquisire specifica dichiarazione della ditta di appartenenza o della persona fisica nel caso di ditta individuale.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Nel caso si prevedano permanenza superiori all'ora per fornitori, trasportatori ecc. dovranno essere previsti servizi igienici dedicati, con pulizia giornaliera degli stessi.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere (spogliatoio, mensa-ristoro, wc, ecc.).

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.

I mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in modo promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc. Per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso se ne preveda un uso promiscuo.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi adeguati DPI in funzioni dell'attività svolta (mascherina chirurgica nella generalità dei casi, filtrante respiratori FFP2 o FFP3 se necessario in caso di uso di particolari sostanze che richiedano apposita prevenzione.

Sarà facoltà dell'impresa utilizzare proprio personale per le operazioni di pulizia e sanificazione specialmente se esse riguardano gli interni di macchine operatrici di cantiere. In tal caso, l'addetto alla pulizia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica da parte degli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni in materia di sicurezza.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente e con particolare attenzione l'abitacolo dei mezzi di cantiere (gli autoveicoli di cantiere devono essere

frequentemente igienizzati e deve essere regolamentato il numero dei lavoratori designati al loro utilizzo).

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>);

Per la protezione dal COVID sono ritenute sufficienti le mascherine di tipo chirurgico, in caso d'uso dei facciali monouso FFP2 e FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione.

Si prevede l'obbligo delle mascherine di tipo FFP2 e FFP3, anche con valvola, solo laddove richiesto da specifiche lavorazioni.

Tutte le mascherine monouso e gli altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute cuffie, camici, ecc.) devono essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

L'utilizzo corretto dei DPI non annulla il rischio, ma se ben utilizzati lo riduce entro limiti accettabili.

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto.

Ciascun'impresa esecutrice metterà a disposizione del personale presente in cantiere idonei mezzi detergenti ed igienizzanti al fine di consentire la frequenza della pulizia della mani. Dovranno essere installati dei distributori di gel alcolici in prossimità dell'ingresso degli uffici e nei luoghi più distanti dai servizi igienici. In alternativa dovrà essere fornita con cadenza settimanale confezioni tascabili da 250ml di gel igienizzante.

GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI

Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 1 metro.

L'impiego di ascensori di cantiere è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, dove ciò non sia possibile con l'impiego di idonee mascherine.

I turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti in cantiere.

L'accesso agli spazi comuni, uffici, comprese le mense gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori. Se necessario, al fine di evitare assembramenti in ciascun cantiere sarà valutata la possibilità di adibire più spazi per la zona pausa ristoro.

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, locale ristoro).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'assembramento.

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

È obbligatorio ridurre le presenze nei locali igienico-assistenziali (si ritiene necessario il rispetto di avere massimo 2 persone per volta, garantendo sempre la distanza tra l'una e l'altra di almeno un metro).

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali utilizzati dai lavoratori.

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, devono essere adottati strumenti di protezioni individuale (DPCM 10 aprile 2020, art. 1, comma 1, lettera ii).

Nei cantieri privi di locale per la consumazione dei pasti è ammessa la colazione al sacco ma il personale dovrà mantenere un distanziamento non inferiore ai 2 metri e con divieto assoluto di scambio di bevande o generi alimentari. Dovranno essere previste pause pranzo scaglionate di circa 30 minuti.

Sono vietate le "pause caffè" in gruppo (al massimo 2 persone per volta, mantenendo sempre la distanza tra l'una e l'altra di almeno 2 metri).

Vige l'assoluto divieto di scambio di bicchieri, cucchiaini e quant'altro. È assolutamente vietato lo scambio di telefoni cellulari.

ORGANIZZAZIONE GENERALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'impresa potrà richiedere per lo specifico cantiere, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, la sospensione, anche parziale, e la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni al fine di poter:

- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi di cantiere
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività d'ufficio di cantiere che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.

In linea con quanto espresso dal DPCM 11/03/2020 per le attività produttive, i Committenti valutino con quali attività possano sospendersi e/o procrastinarsi.

Per le attività che non è possibile sospendere e/o procrastinare, le imprese e i lavoratori devono rispettare le misure igienico-sanitarie disposte nel presente piano.

Al fine di ridurre al minimo affollamento di operai e mezzi nel cantiere, si provvede, come prima misura di sicurezza, all'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di lavoro, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza.

È necessario ridurre gli spostamenti tra le varie aree di cantiere. È altresì necessario ridurre il numero di lavoratori in automobile garantendo un opportuno distanziamento e comunque muniti di mascherina e guanti. Nel caso di mezzi insufficienti sarà necessario provvedere a più viaggi.

È vietato in genere sostare in gruppi di 3-4 persone alla volta, in base alla disponibilità di spazi, mantenendo in ogni caso sempre la distanza minima interpersonale di 1 metro.

Tutti i lavoratori dovranno informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale.

È necessario definire ed indicare i nominativi dei soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (nominativo del Preposto).

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione di impresa lo permetta, effettuare la formazione a distanza.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale dell'impresa, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'impresa procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute segnalando che si tratta di un caso sospetto.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, se possibile in un apposito locale privo di altre persone, e fornite di mascherine. Non dovranno

recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico e seguire le sue indicazioni.

Il locale utilizzato come luogo temporaneo isolamento del sospetto ammalato deve essere immediatamente igienizzato e sanificato dopo la sua uscita.

Tutte le persone venute a contatto del sospetto ammalato dovranno essere avvisate e far attendere anche ad essere l'arrivo delle competenti autorità sanitarie per ricevere istruzioni. Esse dovranno lavarsi accuratamente le mani e prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute a contatto con il sospetto ammalato. È necessario eliminare in un sacchetto impermeabile chiuso gli eventuali fazzoletti di carta utilizzati.

L'impresa collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'impresa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni (decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

La sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire rispettando le misure previste dai protocolli sanitari e privilegiando in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta un ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.

La visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda l'attività lavorative, e da ripetersi periodicamente, sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID19, in particolare verterà sull'accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di tosse, dispnea.

A tale scopo, ogni lavoratore dovrà compilare e consegnare al Datore di Lavoro la scheda personale di cui all'ALLEGATO 2.

Il medico competente dovrà segnalare al Datore di Lavoro dell'impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dai dipendenti e applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il Datore di Lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da COVID19.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere proceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Per il reintegro si rende necessaria, da parte del soggetto negativizzato, la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni consecutivi, al fine di verificarne l'idoneità di mansione, anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Ogni lavorator deve essere informato e formato sul corretto uso dei DPI, di cui ne sarà redatto verbale di formazione sottoscritto dalle parti.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI SICUREZZA LEGATI ALL'EMERGENZA COVID

in relazione ai maggiori oneri legati al contenimento o cantiere legati all'emergenza COVID 19 si riporta quanto previsto dal nuovo Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 della Regione Campania pubblicazione sul BURC n. 101 del 5 Maggio 2020 e modificato ed integrato dal DD 261 del 19.10.2020 circe le Indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID19 per i cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula e/o in corso di efficacia.

Per i cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula e/o in corso di efficacia per il periodo di Emergenza COVID-19 come dichiarato dal Consiglio dei Ministri con Delibera del 31.01.2020, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvede all'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento con l'individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici DPI e/o attività di contenimento dei rischi non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza di dette circostanze emergenziali.

I maggiori costi da inserire nel Piano della sicurezza e Coordinamento è determinato dai costi effettivi dei DPI e/o delle Attività di contenimento da svolgere con la maggiorazione del 15% per spese generali e sono evidenziati in uno specifico Capitolo del Computo della Sicurezza.

L'importo di detti costi non è soggetto a ribasso.

Il riconoscimento di detti costi all'Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività.

La copertura economica di detti eventuali maggiori "costi" sarà garantita dalla voce "Imprevisti" del Quadro Economico finanziato dell'intervento se presenta sufficiente capienza, ovvero dalle economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell'amministrazione del medesimo Quadro economico, implementando la richiamata voce "Imprevisti".

Per la stima dei costi aggiuntivi (Addendum all'elaborato I.4 Stima dei costi aggiuntivi sicurezza – emergenza COVID19), da riconoscere in base a quanto precedentemente riportato, sono state prese a riferimento le voci di costo dell'appendice emergenza Covid-19 del Prezzario regionale dei Lavori Pubblici 2020 della Regione Basilicata DGR n. 476 del 09/07/2020 in quanto le voci specifiche non sono presenti nel Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 della Regione Campania.

NUMERI UTILI

L'unità di crisi invita a recarsi nei pronti soccorso o nei pronti soccorso e nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

È attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

La regione Campania ha attivato un numero per rispondere alle richieste di informazione e sulle misure urgenti di contenimento del contagio: 800 90 96 99.

Sommario

INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA	1
PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE ANTICONTAGIO COVID-19.....	1
PREMESSA.....	1
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO	2
INFORMAZIONE	3
MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE	4
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI.....	5
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE	5
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	7
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	7
GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI	8
ORGANIZZAZIONE GENERALE.....	9
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI.....	10
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE	10
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE	10
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.....	11
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	12
RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI SICUREZZA LEGATI ALL'EMERGENZA COVID	12
NUMERI UTILI	13

ADDENDUM AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE ANTICONTAGIO COVID-19

PREMESSA

Il seguente Documento viene emesso a seguito dell'emergenza nazionale coronavirus "COVID – 19" ed integra l'ultima revisione del PSC.

Scopo del presente è definire le indicazioni operative utili alla gestione dell'emergenza COVID-19 e va applicato unitamente alle informative dell'autorità sanitaria competente. Resta inteso che qualunque prescrizione dell'autorità sanitaria competente più restrittiva a quanto previsto dal presente documento prevarrà e si applicherà automaticamente

RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico o anche biorischio (Biohazard) si riferisce a sostanze di origine biologica potenzialmente dannose per la salute di un qualsiasi essere vivente. Sono compresi tra i fattori di rischio microorganismi, virus e tossine. Va ricordato tuttavia che oltre al rischio biologico deliberato (strettamente correlato all'ambito del ciclo produttivo), esiste anche quello occasionale e potenziale. A tal proposito il D.L. a seguito della valutazione sarà tenuto a mettere in atto le misure necessarie per ridurre o eliminare l'esposizione agli agenti patogeni. Pertanto esclusi i casi in cui il rischio di contagio da COVID-19 è deliberato e rappresenta un rischio professionale (v. S.S.N.), il D.L. nel caso dello svolgimento di mansioni, da parte dei propri lavoratori, che richiedano un contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è possibile la presenza di soggetti contagiosi, espone il lavoratore nell'ambiente lavorativo ad un rischio biologico che attiene la posizione di garanzia del datore di lavoro come stabilito al D. Lgs.

n. 81/2008, articoli 271 e 272. Si precisa in merito alle disposizioni su COVID-19 e rapporto con il D.Lgs. 81/2008, che "L'emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle autorità sanitarie competenti. I Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell'emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi. In relazione a quanto sopra, previa verifiche effettuate, lo specifico obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui All'Art. 28 del decreto 81/08 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento, suddetto in relazione Al COVID19, è subvalente rispetto alle citate normative speciali emanate in via d'urgenza a tutela dell'incolumità pubblica e della salute della collettività. I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus, devono rispettare, nelle aree non soggette a disposizioni specifiche, le norme cogenti predisposte dalle autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto. La collaborazione, la responsabilità e diligenza di tutti i soggetti aziendali sono fattori essenziali in

questa fase momentanea di criticità per le imprese, che potrà assicurare Attenzione e prudenza accanto alla necessaria operatività aziendale.

RISCHIO DI CONTAGIO

Il rischio definito di "contagio" attiene alla possibilità che problemi di salute insorti in alcune persone, dovuti allo specifico all'infezione da COVID-19, possano, nel concreto compromettere la salute di altri. Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni, pertanto i sintomi potrebbero essere non "visibili" ma il soggetto potrebbe altresì essere "contagioso".(fonte Ministero della salute).

RISCHIO DI TRASMISSIONE

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (fonte ECDC) definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice

era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

AZIONI DI PREVENZIONE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO O DI TRASMISSIONE

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell' O.M.S. e sul sito del Ministero della Salute (fonte) e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali aperti al pubblico quali supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:

rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde 1500 o quello regionale(se comunicato). Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Nello specifico delle attività lavorative

1. Usare sempre la mascherina in aggiunta ai D.P.I. normalmente in utilizzo, e guanti in lattice monouso;
2. Rispettare la distanza minima di 1 metro da altre persone/lavoratori;
3. Nelle aree di cantiere individuate quale area fumo, area firme e pausa caffè, è limitato a due il numero consentito di lavoratori contemporaneamente presenti, fermo restando il rispetto della distanza minima di 2,00 metri;
4. Evitare in maniera categorica gli assembramenti;

5. Controllare gli accessi al sito mediante autocertificazione (obbligatoria) da parte di tutte le persone in ingresso;
6. Ridurre il numero di lavoratori totali presenti in sito, riprogrammando in avanti le attività non critiche, fino alla fine dell'emergenza;
7. Modificare i turni di lavoro per ridurre il numero di lavoratori per ogni attività aperta;
8. Verificare e riorganizzare i break e le pause pranzo al fine di ridurre la contemporaneità delle presenze in unico luogo;
9. Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal D.L.;
10. Adottare il controllo giornaliero della temperatura corporea prima dell'ingresso in cantiere o nel luogo di lavoro, da trascrivere in apposito registro (a tal uopo richiedere rilascio autorizzazione e dichiarazione rispetto privacy).

ULTERIORI PRESCRIZIONI DI VERIFICHE PERIODICHE

- Verifica delle condizioni igieniche del sito (cantiere) ,servizi igienici e aree comuni, spogliatoi e armadietti che devono disporre di adeguata aerazione , essere illuminati , ben difesi dalle intemperie, lavabi in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e i gabinetti 1 ogni 10 lavoratori ed eventualmente distinti per sesso;
- Verifica delle condizioni igieniche del luogo di lavoro (generico) ,servizi igienici e aree comuni;
- Assicurare una alta frequenza delle sanificazioni/ventilazioni dei luoghi di lavoro chiusi;
- Assicurare sempre la presenza di acqua pulita e mezzi per detergersi ed asciugarsi nei bagni;
- Installare (o renderlo disponibile) dispenser di disinfettante (tipo amuchina a base alcolica) nelle posizioni più frequentate e di passaggio;
- Verificare ampia diffusione di materiale informativo/comunicativo sul COVID-19;

Sommario

PREMESSA.....	1
RISCHIO BIOLOGICO	1
RISCHIO DI CONTAGIO.....	2
RISCHIO DI TRASMISSIONE	2
AZIONI DI PREVENZIONE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO O DI TRASMISSIONE	3
ULTERIORI PRESCRIZIONI DI VERIFICHE PERIODICHE.....	4

ALLEGATO 1 - MODELLO DI DICHIARAZIONE

NomeCognome

Codice Fiscale Tel. (cellulare)

dipendente dell'impresa

nato a Il residente in

via/piazza N.

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di aver ben compreso quanto riportato nell'aggiornamento del PSC del / / 2020, allegato all'aggiornamento del POS relativo e di rispettare in modo rigoroso quanto in esso rispettato.

A tal proposito comunicherà al datore di lavoro eventuali situazioni quali:

- essere a conoscenza di essere entrato in contatto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- di aver febbre o altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.);
- che altri membri della sua famiglia presentano sintomatologie di cui al punto precedente;

DICHIARA INOLTRE

- di essere stato informato dal datore di lavoro sui rischi del COVID;
- di aver ricevuto materiale informativo a mezzo.....in data..... / / 2020;
- di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera) prima di recarsi al lavoro ed al ritorno a casa;
- di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;
- di mantenere, per quanto possibile, una distanza superiore ad un metro con le altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in una stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta o indossando una mascherina protettiva e guanti;

DICHIARA INFINE

- che per le attività in cantiere, laddove è inevitabile la distanza ravvicinata con altra persona, indosserà la mascherina fornita dal Datore di Lavoro;
- che laverà le mani con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso o all'uscita dei servizi igienici con le soluzioni fornite dal Datore di Lavoro;
- che si assicurerà che i mezzi di cantiere, siano igienizzati, nel caso siano utilizzati da più persone, (per la posizione riguardante quadro di comando, volante, maniglie) ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica;
- che si assicurerà che i servizi igienici siano igienizzati prima di essere utilizzati.

Data

Firma del Lavoratore

ALLEGATO 2 - MODELLO DI SCHEDA DI ANAMNESI PERSONALE

NomeCognome

Codice Fiscale Tel. (cellulare)

dipendente dell'Impresa

nato a Il residente in

via/piazza N.

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19

ed inoltre:

1. Ha avuto una delle seguenti esposizioni negli ultimi 14 giorni?

- Stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID19 senza utilizzo DPI SI NO
- Assistenza a caso sospetto o confermato di COVID-19 senza utilizzo DPI SI NO

2. Ha avuto uno dei seguenti sintomi?

- Tosse SI NO
- Dispnea SI NO
- Disturbi gastrointestinali SI NO (5-6 o più scariche diarroiche)
- Febbre SI NO

Data

Firma del Lavoratore

Se ci sono uno o più SI al Punto 1 → Avviare le procedure per l'effettuazione del Tampone COVID19.

Se ci sono uno o più SI ai Punti 1 e 2 → Il soggetto deve praticare tampone COVID19 ed essere avviato ad isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte del SEP competente in attesa di risultato diagnostico.

ADDENDUM AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROTOCOLLO DI SICUREZZA CANTIERE ANTICONTAGIO COVID-19

PREMESSA

Il seguente Documento viene emesso a seguito dell'emergenza nazionale coronavirus "COVID – 19" ed integra l'ultima revisione del PSC.

Scopo del presente è definire le indicazioni operative utili alla gestione dell'emergenza COVID-19 e va applicato unitamente alle informative dell'autorità sanitaria competente. Resta inteso che qualunque prescrizione dell'autorità sanitaria competente più restrittiva a quanto previsto dal presente documento prevarrà e si applicherà automaticamente

RISCHIO BIOLOGICO

Il rischio biologico o anche biorischio (Biohazard) si riferisce a sostanze di origine biologica potenzialmente dannose per la salute di un qualsiasi essere vivente. Sono compresi tra i fattori di rischio microbi, virus e tossine. Va ricordato tuttavia che oltre al rischio biologico deliberato (strettamente correlato all'ambito del ciclo produttivo), esiste anche quello occasionale e potenziale. A tal proposito il D.L. a seguito della valutazione sarà tenuto a mettere in atto le misure necessarie per ridurre o eliminare l'esposizione agli agenti patogeni. Pertanto esclusi i casi in cui il rischio di contagio da COVID-19 è deliberato e rappresenta un rischio professionale (v. S.S.N.), il D.L. nel caso dello svolgimento di mansioni, da parte dei propri lavoratori, che richiedano un contatto continuativo col pubblico, o con colleghi, tra i quali è possibile la presenza di soggetti contagiosi, espone il lavoratore nell'ambiente lavorativo ad un rischio biologico che attiene la posizione di garanzia del datore di lavoro come stabilito al D. Lgs.

n. 81/2008, articoli 271 e 272. Si precisa in merito alle disposizioni su COVID-19 e rapporto con il D.Lgs. 81/2008, che "L'emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida evoluzione, la gestione delle misure di prevenzione e protezione deve seguire le disposizioni speciali appositamente emanate e i provvedimenti delle autorità sanitarie competenti. I Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni sono Atti generali contenenti disposizioni speciali in ragione dell'emergenza sanitaria che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi. In relazione a quanto sopra, previa verifiche effettuate, lo specifico obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui All'Art. 28 del decreto 81/08 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento, suddetto in relazione Al COVID19, è subvalente rispetto alle citate normative speciali emanate in via d'urgenza a tutela dell'incolumità pubblica e della salute della collettività. I datori di lavoro e i lavoratori, in relazione al contenimento degli effetti del coronavirus, devono rispettare, nelle aree non soggette a disposizioni specifiche, le norme cogenti predisposte dalle autorità, oltre a rafforzare le ordinarie indicazioni igieniche comunemente in atto. La collaborazione, la responsabilità e diligenza di tutti i soggetti aziendali sono fattori essenziali in

questa fase momentanea di criticità per le imprese, che potrà assicurare Attenzione e prudenza accanto alla necessaria operatività aziendale.

RISCHIO DI CONTAGIO

Il rischio definito di "contagio" attiene alla possibilità che problemi di salute insorti in alcune persone, dovuti allo specifico all'infezione da COVID-19, possano, nel concreto compromettere la salute di altri. Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni, pertanto i sintomi potrebbero essere non "visibili" ma il soggetto potrebbe altresì essere "contagioso".(fonte Ministero della salute).

RISCHIO DI TRASMISSIONE

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (fonte ECDC) definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice

era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

AZIONI DI PREVENZIONE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO O DI TRASMISSIONE

Mantieniti informato sulla diffusione dell'epidemia, disponibile sul sito dell' O.M.S. e sul sito del Ministero della Salute (fonte) e adotta le seguenti misure di protezione personale:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali aperti al pubblico quali supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:

rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde 1500 o quello regionale(se comunicato). Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Nello specifico delle attività lavorative

1. Usare sempre la mascherina in aggiunta ai D.P.I. normalmente in utilizzo, e guanti in lattice monouso;
2. Rispettare la distanza minima di 1 metro da altre persone/lavoratori;
3. Nelle aree di cantiere individuate quale area fumo, area firme e pausa caffè, è limitato a due il numero consentito di lavoratori contemporaneamente presenti, fermo restando il rispetto della distanza minima di 2,00 metri;
4. Evitare in maniera categorica gli assembramenti;

5. Controllare gli accessi al sito mediante autocertificazione (obbligatoria) da parte di tutte le persone in ingresso;
6. Ridurre il numero di lavoratori totali presenti in sito, riprogrammando in avanti le attività non critiche, fino alla fine dell'emergenza;
7. Modificare i turni di lavoro per ridurre il numero di lavoratori per ogni attività aperta;
8. Verificare e riorganizzare i break e le pause pranzo al fine di ridurre la contemporaneità delle presenze in unico luogo;
9. Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal D.L.;
10. Adottare il controllo giornaliero della temperatura corporea prima dell'ingresso in cantiere o nel luogo di lavoro, da trascrivere in apposito registro (a tal uopo richiedere rilascio autorizzazione e dichiarazione rispetto privacy).

ULTERIORI PRESCRIZIONI DI VERIFICHE PERIODICHE

- Verifica delle condizioni igieniche del sito (cantiere) ,servizi igienici e aree comuni, spogliatoi e armadietti che devono disporre di adeguata aerazione , essere illuminati , ben difesi dalle intemperie, lavabi in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e i gabinetti 1 ogni 10 lavoratori ed eventualmente distinti per sesso;
- Verifica delle condizioni igieniche del luogo di lavoro (generico) ,servizi igienici e aree comuni;
- Assicurare una alta frequenza delle sanificazioni/ventilazioni dei luoghi di lavoro chiusi;
- Assicurare sempre la presenza di acqua pulita e mezzi per detergersi ed asciugarsi nei bagni;
- Installare (o renderlo disponibile) dispenser di disinfettante (tipo amuchina a base alcolica) nelle posizioni più frequentate e di passaggio;
- Verificare ampia diffusione di materiale informativo/comunicativo sul COVID-19;

Sommario

PREMESSA.....	1
RISCHIO BIOLOGICO	1
RISCHIO DI CONTAGIO.....	2
RISCHIO DI TRASMISSIONE.....	2
AZIONI DI PREVENZIONE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO O DI TRASMISSIONE.....	3
ULTERIORI PRESCRIZIONI DI VERIFICHE PERIODICHE.....	4

mipaft

ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

PROGRAMMA OPERATIVO AGRICOLTURA 2014 - 2020

Interventi nel campo delle Infrastrutture irrigue

PROGETTO CANDIDATO AL P.S.R.N. 2014-2020 - Tipologia 4.3.1

C.U.P. E54B12000120006

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Località Piano della Rocca, 84060 - PRIGNANO CILENTO (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax. 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it - www.conorziovelia.com

COMPLETAMENTO IMPIANTO**IRRIGUO DELL'ALENTO**

Nuovi compresori irrigui nel bacino dell'Alento

Ristrutturazione, ammodernamento, completamento

Fatt. tecnico-economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Elaborato

I.4 addendum

Scala

- Data

Ottobre 2020

Revisione

1 2 3 4 5 6

Oggetto

**STIMA DEI COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA
EMERGENZA COVID19**

(Addendum all'elaborato I.1.4 Stima dei costi aggiuntivi della sicurezza non compresi nei prezzi)

**TIPOLOGIA
ELABORATO**

Descrittivo

Grafico

Calcolo

Economico

Sicurezza

Disciplinare - Contrattuale

Altro

PROGETTISTA

Velia Ingegneria e Servizi Srl

Loc. Piano Della Rocca 84060 - Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Pec: veliaingegneria@pec.it

Ing. Gaetano Suppa

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 1854 dal 12.09.1983

GEOLOGO

Prof. Geol. Pantaleone De Vita

Iscritto all'Albo dei Geologi Regione Campania n. 183 dal 24.02.1994

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giancarlo Greco

Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Salerno n. 5168 dal 11.09.2006

Consorzio di Bonifica "Velia"

Loc. Piano Della Rocca 84060 - Prignano Cilento (SA)

Tel. 0974/837206 - Fax 0974/837154 - Pec: consorziovelia@pec.it

Rif. archivio digitale - 14b.2019/Ve.Ing.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 S.07.011.01	SICUREZZA COVID - A CONSUNTIVO Esecuzione di test rapido anticontagio, tramite dispositivo a pungidito e cassetina reagente, sul personale di cantiere, da eseguire presso laboratorio analisi autorizzato. Nel caso in cui il risultato del test (dotato di marcatura CE), dovesse essere positivo, il soggetto verrà isolato e sottoposto a tampone secondo la procedura sanitarie vigenti. Esecuzione di test rapido anticontagio Si considera 8 operai					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	32,77	524,32
2 S.07.012.01	Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 Area Cantiere					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	11,98	59,90
3 S.07.009.01	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani Si considera per tutta la durata dei lavori circa 12 litri					25,00		
	SOMMANO lt					25,00	31,63	790,75
4 S.07.015.01	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo, per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica Si considera 8 operai *(par.ug.=8*20)	160,00				160,00		
	SOMMANO cad					160,00	4,66	745,60
5 S.07.006.01	Mascherina facciale di tipo chirurgico, da utilizzarsi in funzione delle indicazioni delle autorità sanitarie. Sono compresi nel prezzo gli oneri di ammortamento Mascherina facciale di tipo chirurgico Si considera 8 operai *(par.ug.=8*610)	4880,00				4'880,00		
	SOMMANO cad					4'880,00	1,30	6'344,00
6 S.07.013.01	Informazione addetti con indicazione procedure specifico e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere - per ciascun preposto / direttore di cantiere Si considera 3 addetti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	213,66	640,98
7 S.07.013.03	Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale Per cantiere con numero complessivo da 6 a 12 (informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale) - per ciascun addetto Si considera 8 operai					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	121,19	969,52
	A RIPORTARE							10'075,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'075,07
8 SIC.001.002.025.a	<p>BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE</p> <p>Aggiunta per COVID</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						1,00	289,00	289,00
9 SIC.001.002.025.b	<p>BAGNO CHIMICO PORTATILE Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: - l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; - il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; - il trasporto presso il cantiere; - la preparazione della base di appoggio; - l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE</p> <p>Aggiunta per COVID *(par.ug.=1*20)</p>	20,00				20,00		
	A RIPORTARE					20,00		10'364,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,00		10'364,07
	SOMMANO cad					20,00	70,30	1'406,00
10 S.07.017.01	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ ambiente a servizio del cantiere per ciascun locale e per ogni singolo intervento WC giornaliero *(par.ug.=2*610)	1220,00	1,00	1,000		1'220,00		
	SOMMANO mq					1'220,00	1,93	2'354,60
	SICUREZZA COVID - A CONSUNTIVO euro							14'124,67
	TOTALE euro							14'124,67
	Data, _____							
	Il Tecnico Vella Ingegneria e Servizi s.r.l. Ing. Gaetano Suppa							
	A RIPORTARE							

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente della presente deliberazione è pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal 04/09/2020 a termini dell'art. 29 della Legge regionale 25.02.2003 n. 4 *nonché, in data 06/11/2020, sul profilo committente della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.*

Il Segretario

Ing. Marcello NICODEMO

